

(N. 1464)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARAZZA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1950

Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di cinque milioni di lire a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

ONOREVOLI SENATORI. — Lo statuto dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 492, stabilisce che l'Ente stesso (sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma del decreto succitato) « ha lo scopo di curare l'assistenza tecnica delle associate e di contribuire al miglioramento ed incremento delle aziende stesse », provvedendo in tal modo ad una efficace e fattiva opera nel campo della assistenza e della cooperazione rurale agraria.

L'Ente in questione, perchè gli sia consentito di riprendere in pieno la sua normale atti-

vità assistenziale, ha avanzato la richiesta di un contributo statale straordinario di 5 milioni di lire.

In considerazione delle finalità più sopra esposte, perseguite dall'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, si è ravvisata l'opportunità di addivenire a tale concessione ed il Ministero del tesoro ha espresso parere favorevole in merito.

A tal uopo è stato predisposto il presente disegno di legge, il quale prevede che alla spesa anzidetta si farà fronte mediante una riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 5.000.000 per la ripresa della sua normale attività nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.

## Art. 2.

La spesa relativa alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente sarà fronteggiata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad portare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.